

(N. 1340)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 25 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1864)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 GENNAIO 1956

Collocamento in congedo, per motivi di studio, degli assistenti universitari.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, non sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero.